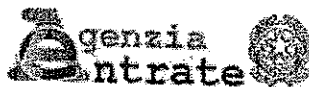


MODULARIO
F. TASSE - 18 bis
**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2014/003/SC/000000591/0/002

 DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO
 UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 1 (TNL)

Il sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE ISOLABELLA GUIDO

avverte

COMUNE DI CASTELLANZA

C.F. 00252280128

 DOMICILIATO IN
 VIALE RIMEMBRANZE N.4 21053 CASTELLANZA (VA)
 IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000591/2014

DEL 12/02/14 EMESSO DAL CORTE D'APPELLO CIVILE

e per i seguenti motivi:

 IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI - ARTT 37, 41 DEL DPR 131/86
 E ART. 8 DELLA TARIFFA PARTE I ALLEGATA AL DPR 131/86
 SENTENZA N. 591 REP. N. 644/2014
 CONTROPARTE: RUGGERO BIENTATI
 RIF. VS. AVVOCATO: BROVADAN

 le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
 tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	17,50
TOTALE DOVUTO		217,50 EURO



COMUNE DI CASTELLANZA

 N.Prot 3986/2016 Data: 03/03/2016
 Ufficio.08 TRIBUTI/ECONOMATO
 Copia A

Allegati: NO

DATA

16/02/2016

IL DIRETTORE PROVINCIALE

ISOLABELLA GUIDO

per delega del Direttore Provinciale

TAB 8

Funzionario responsabile del procedimento: NICOLA DELLA VOLPE

TERMINE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, Lei deve pagare presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO

Se Lei non paga entro il termine sopra indicato, procederemo all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se Lei ritiene che questo avviso di liquidazione non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione con i motivi della richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla

DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 1

anche per posta o via fax (tel.: _____; fax: _____). Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine. Quindi, continuerà a decorrere il conteggio dei giorni per presentare domanda di reclamo-mediazione, se prevista nel Suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)
Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, Lei deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40%. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione previsto per il ricorso. In ogni caso, la domanda deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. Alla richiesta deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità del reclamo-mediazione.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO - Se Lei sceglie di impugnare questo avviso di liquidazione, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata all'Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO. Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di MILANO e notificato all'Agenzia delle Entrate -

DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

VIA DEI MISSAGLIA, 97 - 20142, MILANO (MI)

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'Agenzia delle Entrate DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga presentata anche una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, cioè la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), in base all'art. 12 del Dlgs n. 546/1992, Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nel comma 2 dello stesso articolo (ad esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'U.T. MILANO 1-SPORTELLI ATTI GIUDIZIARI
VIA SAN BARNABA 50 - 20122 MILANO
ORARIO SPORTELLI DALLE ORE 9 ALLE ORE 13 - FAX 0297694591
EMAIL: DP.IMILANO.UTMILANO1.ATTIGIUDIZIARI@AGENZIAENTRATE.IT (NON DA PEC)
PEC: DP.IMILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, Lei deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, deve cioè depositare il Suo fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso (e dell'eventuale istanza di reclamo-mediazione), se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia conforme all'originale se il ricorso è stato consegnato o spedito per posta
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, con l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

Se Lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio Lei deve pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dfgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se Lei decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

NOTIFICA A MEZZO POSTA

(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di:

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. RD _____



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T N L 2 0 1 6 7 1 0 0 4 0 2 8 2 5

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. COMUNE DI CASTELLANZA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5. SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T N L
codice sub. codice (*)

R I G

Anno Numero
2 0 1 4 0 0 3 S I C 0 0 0 0 0 0 5 9 1 0

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 0 9 T
8 0 6 T

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE

200,00
17,50
217,50

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

217,50

EURO (lettere)

DUECENTODICIASSETTE / 50

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO

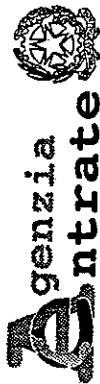
FIRMA

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. /

cod. ABI

CAB



Ufficio di MILANO 4 - Sportello Atti Giudiziari

13

TASSA PAGATA
Convenzione Agenzia delle Entrate
Anno 2005

36

TN B8 2016/103
..... cronologico del notificatore

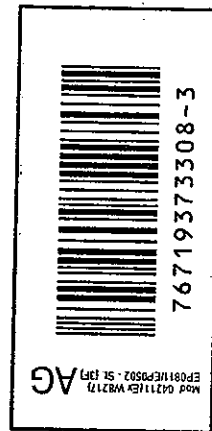
FIRMA 

SERVIZIO NOTIFICAZIONE

AGENTE POSTALE

PER LE PERSONE FISICHE: La presente deve consegnarsi a mani del destinatario. Se questi è assente può essere consegnata a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario od a persona addetta alla casa od al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile od a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

PER LE SOCIETÀ ED ENTI: La presente deve essere consegnata alla Società o Ente destinatario e per esso al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero, in mancanza, alla persona al servizio del destinatario; in mancanza anche di questa, al portiere dello stabile ovvero alla persona tenuta per rapporto continuativo alla distribuzione della posta al destinatario.



A COMUNE DI CASTELLANZA

VIALE RIMEMBRANZE N.4

21053 CASTELLANZA VA